


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Giuseppe DATTESI)



COMUNE DI MONTEPARANO  
PROVINCIA DI TARANTO

ANNO 2019

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

il 9 MAG. 2019



IL RESPONSABILE SERVIZIO AA.GG.

(Antonio PAPPADA')

Timbro

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Protocollo Generale n° 135 del - 9 MAG. 2019

Registro Interno n° 17 del 08.05.2019

SI ATTESTA

- che la presente determinazione, a cura dell'Ufficio Segreteria:

e' trasmessa all'ufficio delle pubblicazioni e sarà affissa su relazione del messo comunale all'albo pretorio comunale per 15 (quindici) giorni;

E' stata comunicata con Prot. n° 3982 in data - 9 MAG. 2019;

Al Sindaco;

All'Assessore \_\_\_\_\_;

Ai Capigruppo Consiliari;

Al Revisore dei Conti;

All'Ufficio Ragioneria;



IL RESPONSABILE SERVIZIO AA.GG.

(Antonio PAPPADA')

Timbro

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Affidamento del servizio SMA (Senza Materiale Affrancatura) a Poste Italiane S.p.A. per la postalizzazione degli Atti Giudiziari connessi alle violazioni al C.d.S., pagamento delle relative CAN e CAD ed invio raccomandate.  
- CIG: 79010622A0.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno 08 del mese di MAGGIO in Monteparano, nella Residenza Municipale, il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale sig. Giuseppe DATTESI,

➤ acquisito sul presente atto il sotto riportato visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto: Per la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



RELATA DI PUBBLICAZIONE

**OGGETTO: Affidamento del servizio SMA (Senza Materiale Affrancatura) a Poste Italiane S.p.A. per la postalizzazione degli Atti Giudiziari connessi alle violazioni al C.d.S., pagamento delle relative CAN e CAD ed invio raccomandate.**

**- CIG: 79010622A0.**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

#### **Premesso:**

- **che** questo Ente è proprietario delle n. 2 suddette apparecchiature di rilevamento della velocità a postazione fissa denominate "Photored F17Dr", installate nel territorio di questo Ente al Km16+925 ed al Km 17+830, entrambe con rilevazione delle infrazioni commesse dai veicoli con direzione di marcia in entrata nel centro abitato di Monteparano;
- **che** a seguito della scadenza, in data 20 ottobre 2018, del contratto di assestamento e transazione di cui alla deliberazione della G.C. n. 116 del 26.09.2016, nonché successiva determinazione del Responsabile del servizio Tecnico n. 182 del 29.09.2017, con determinazione del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale n. 247 in data 07.11.2019, veniva disposta la sospensione dell'attività di rilevazione della velocità da remoto sulla s.s. 7-ter delle apparecchiature installate nel territorio del comune di Monteparano;
- **che** con Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 10.04.2019, veniva deliberato atto di indirizzo al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale per la riattivazione del servizio di gestione dei sistemi automatici di rilevazione della velocità di proprietà di questo Ente, installate sulla S.S. 7-ter in territorio del comune di Monteparano;
- **che** nelle more della definizione della gara di affidamento per la gestione delle procedure di notifica delle infrazioni rilevate tramite le predette apparecchiature di rilevamento, è intendimento dell'amministrazione a procedere per la momentanea internalizzazione delle suddette procedure;
- **che** a tal fine occorre prevedere la spesa per la postalizzazione delle suddette infrazioni;
- **che** l'art. 4 del D.Lgs 261/99, così come modificato dal D.Lgs 58/2011, riservava in esclusiva al fornitore del servizio postale universale Poste Italiane s.p.a. le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla Legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni, nonché i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'art. 201 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 (contravvenzioni al Codice della Strada);
- **che** per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 57 lett. b) della L. 4 agosto 2017 n. 124, a far data dal 10 settembre 2017 l'art. 4 del D.Lgs. n. 261/99 è stato abrogato ed è pertanto cessata la riserva in favore di Poste Italiane per la notifica delle specifiche tipologie di atti ivi previste;
- **che** tuttavia il successivo comma 58 dell'art. 1 della legge n. 124/2017 demanda ad apposito provvedimento dell'AGCOM, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la determinazione degli specifici requisiti ed obblighi per il rilascio delle licenze individuali, nonché dei requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei servizi postali di che trattasi;
- **che** la suddetta Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera 384/17/CONS del 13/09/2017 ha avviato una consultazione pubblica sulla regolamentazione del rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari (e comunicazioni connesse, Legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazione del Codice della Strada (art. 201 D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285);
- **che** alla data odierna risulta rilasciata, a soggetti privati in ambito nazionale, esclusivamente la **Licenza Speciale n. A1/2019**, per la notifica a mezzo posta degli Atti Giudiziari e delle violazioni al C.d.S. alla società:
  - Citypost S.p.a. con sede in Vecchiano (PI), Fraz. Migliarino Piano, via del Fischione n. 19;
- **che** a seguito di richiesta avanzata alla suddetta società in data 19.04.2019 dal Servizio di Polizia Municipale circa la disponibilità ad effettuare il servizio di postalizzazione dei verbali al C.d.S. rilevati dall'Ufficio, la suddetta società evadeva la richiesta con nota acclarata al prot n. 3679 del 24.04.2019 con la quale si evidenziava che allo stato attuale "... **omissis ...nessun soggetto titolare della Licenza Speciale può erogare il servizio, in quanto il Ministero di Grazia e Giustizia ha provveduto all'emanazione delle linee guida per la formazione del personale abilitato alle notifiche solo il**

quanto meglio specificato in narrativa, **per la durata di mesi dodici**, a Poste Italiane s.p.a. (P. IVA 01114601006, C.F. 97103880585), alle condizioni contenute nella proposta commerciale pervenuta il 30.04.2019, allegata alla presente;

- 3) per quanto innanzi, di costituire impegno di spesa in favore di Poste Italiane S.p.A. per il pagamento delle spese postali e delle C.A.D. e C.A.N. riferite ai verbali emessi dal Servizio di Polizia Municipale, per una presumibile spesa di € **165.000,00** da imputare sul **Cap. 310 codice 1.03.02.16.002-03.01** del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019, che presenta la necessaria disponibilità;
- 4) di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
  - il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare i servizi di notificazione strumentali all'assolvimento delle funzioni istituzionali del Comune in materia di contenzioso (notificazione di atti giudiziari) e di polizia municipale (contravvenzioni al Codice della Strada);
  - l'oggetto del contratto è l'affidamento per il periodo di dodici mesi dei servizi inerenti la notifica a mezzo del servizio postale SMA degli atti giudiziari di cui alla Legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni nonché dei verbali di contravvenzione al Codice della Strada di cui all'art. 201 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, ivi incluse le CAN (comunicazioni di avvenuta notifica) e CAD (comunicazioni di avvenuto deposito) emesse da Poste Italiane mediante posta raccomandata, in esecuzione delle procedura di notifica degli atti medesimi;
  - il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale;
  - le clausole contrattuali sono quelle previste dalla proposta commerciale acquisita agli atti;
  - il sistema ed il criterio di affidamento sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
- 5) di dare atto che la somma impegnata al precedente punto 2, suscettibile di variazione in funzione dell'effettivo flusso di atti affrancati, sarà liquidata in via posticipata entro 30 giorni dall'emissione della relativa fattura, mediante bonifico sul conto dedicato alle spedizioni Senza Materiale Affrancatura indicato da Poste Italiane nella proposta commerciale formulata;
- 6) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Economico/Finanziario per il visto di competenza;
- 7) di assumere il presente atto con clausola di immediata eseguibilità stante l'urgenza a provvedere in merito;
- 8) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Monteparano nella sezione "amministrazione trasparente".

12.03.2019. ... omissis...”;

- **che** in tema di notifiche postali degli atti giudiziari per tramite degli addetti alle poste private e relativa operatività, si evidenzia la recente **ordinanza della Corte di Cassazione n. 234**, depositata l'8 gennaio 2018, secondo la quale, **fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze** individuali relative allo svolgimento dei servizi, già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporre da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), deve trovare ancora **conferma l'orientamento di legittimità** secondo cui la notificazione degli atti giudiziari eseguita tramite agenzia privata, con modalità quindi alla data odierna non contemplate dall'ordinamento, **comporta l'inesistenza giuridica della relativa notifica**;
- **che** nelle more dell'avvio a regime del libero mercato per la fornitura dei servizi postali di notifica degli atti giudiziari e delle violazioni al Codice della Strada, si rende necessario garantire la prosecuzione dello stesso affidando la fornitura all'unico operatore economico ad oggi abilitato a rendere i suddetti servizi;
- **che** con determinazione n. 39 del 14.02.2018 veniva attivato il servizio di Poste Italiane denominato “SMA (Senza Materiale Affrancatura)”
- **che** tale servizio, attivabile senza costi a carico del Comune, prevede l'affrancatura sulla corrispondenza interessata da parte del cliente mediante stampigliatura del numero di autorizzazione rilasciato da Poste Italiane SpA, evitando così i costi immediati connessi all'affrancatura degli atti giudiziari effettuata presso lo sportello postale;
- **che** le attuali condizioni tariffarie di Poste Italiane, come documentate sul sito ufficiale del gestore, prevedono per la spedizione di atti giudiziari-violazioni C.d.S. fino a 20 g, il corrispettivo unitario € 6,80 IVA esente, **elevato a € 7,95 IVA esente** per la spedizione di atti giudiziari-violazioni C.d.S. **oltre 20 g e fino a 50 g** ;
- **che** al suddetto costo occorre, all'occorrenza, aggiungere quello delle comunicazioni connesse alla notifica degli atti giudiziari e delle contravvenzioni al C.d.S., consistenti in:
  - € 5,40, costo unitario, esente da IVA, per le Comunicazione di Avvenuta Notifica (CAN);
  - € 6,50, costo unitario, esente da IVA, per le Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD);

#### **Considerato:**

- **che** per le suddette tipologie di atti, il Comune intende continuare ad avvalersi del servizio SMA (senza materiale affrancatura) posticipata, offerto da Poste Italiane SpA;
- **che** la spesa presumibile occorrente per garantire il suddetto servizio di notificazione di atti per violazioni al C.d.S con l'utilizzo del servizio SMA (Senza Materiale Affrancatura), è pari a **€ 165.000,00 IVA esenti**;

#### **Richiamati:**

- **l'art. 9 (Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo)** del D.Lgs. n. 50/2016, in cui si prevede che:

*“Le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari e ai settori speciali non si applicano agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice, a un'altra amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea”;*

- **l'art. 63 (uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), comma b)** del D.lgs. n. 50/2016 che prevede:

*“1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.”*

*2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:*

... omissis ...

- b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:**

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

- l'art. 125 (Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara) del D.Lgs. n. 50/2016, in cui si prevede che:

“1. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara nei seguenti casi:

... omissis ...

e) quando i lavori, servizi e forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici. L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

3) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto; ...omissis ...;

#### **Dato atto:**

- che per quanto ai vincoli imposti agli enti locali dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura;

- che per quanto all'obbligo di avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) sancito dall'art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, che alla data di adozione del presente provvedimento il servizio da affidare non è presente all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

- che le somme che verranno fatturate a pagamento delle relative prestazioni, sono poste a carico dei relativi contravventori ai sensi e per gli effetti dell'art. 201 comma 4 del Codice della Strada;

Visto che con Deliberazione di G.C. n. 21 del 07.03.2019 è stato adottato il Patto d'integrità del Comune di Monteparano, si allega lo stesso al presente atto per costituirne parte integrante, e per la sua sottoscrizione.

#### **TANTO PREMESSO**

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L.;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Visti gli artt. 107, 109 c. 2° e 163 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 116 del 26.09.2016;

Vista la delibera di C.C. n. 25 del 03.06.2016 di approvazione del bilancio 2016/2018;

Vista la delibera di C. C. n. 1 del 14.01.2017;

Visto il Bilancio di previsione 2019-2021, approvato con Deliberazione del C.C. n. 9 del 04.04.2019, nelle parti competenti;

Viste le leggi 890/1982, 142/1990 e 241/1990 e s.m.i.;

Considerato che trattasi di spesa indifferibile ed urgente;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

Visto il CIG: 79010622A0

#### **DETERMINA**

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di affidare, per le ragioni espresse in narrativa, l'esecuzione del servizio di notifica degli atti giudiziari, dei verbali di contravvenzione al Codice della Strada, nonché delle CAN e CAD secondo